



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

La situazione attuale

Il 4 agosto 2009 sono state emanate dal MIUR le "Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado". Esse costituiscono il punto di riferimento essenziale per l'organizzazione dell'attività motoria e sportiva scolastica nella prospettiva di un effettivo potenziamento. In effetti, il Ministero riconosce che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. [...] Il nodo più difficile ed urgente da sciogliere, come peraltro le ricerche condotte evidenziano, è un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive in termini sia di interesse sia di partecipazione. Tale problema può essere più facilmente affrontato e risolto con un maggiore e più strutturato coinvolgimento del mondo della scuola. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, e, non da ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile. Inoltre innovative formule di organizzazione e gestione dovranno consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad esempio, quello di giudice e di arbitro. Riconosciuto che il profondo senso educativo dello sport sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso, la scuola deve farsi interprete di un nuovo progetto di sport scolastico che favorisca l'inclusione anche delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani».

La domanda di rafforzare il ruolo dello sport nella scuola è da tempo avvertita nel nostro Paese. Al riguardo, devono essere menzionate, a supporto delle iniziative del Ministero, volte al potenziamento della educazione fisica e sportiva, le azioni poste in essere dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'ambito del Protocollo d'intesa MIUR - CONI (Progetto Pilota Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria; Giochi della Gioventù; Giochi Sportivi Studenteschi e altro). Assumono poi particolare rilievo anche le numerose esperienze realizzate in questi anni dagli istituti, statali e paritari, che, avvalendosi delle opportunità assicurate dall'autonomia scolastica (D.P.R. 15 marzo 1999, n. 275), hanno arricchito i percorsi di studio non solo con attività finalizzate al potenziamento dell'educazione fisica e sportiva ma anche con la trattazione, nell'ambito degli insegnamenti curricolari, di temi connessi con la cultura sportiva. Ciò ha condotto, specialmente negli ultimi anni, alla proliferazione di percorsi di studio, detti impropriamente "a indirizzo sportivo", sorti e reclamizzati in tutto il Paese (si parla di un centinaio di "esperienze" ma non è possibile stabilirne l'esatto numero in rapporto al fatto che non sono stati emanati decreti autorizzativi). Si tratta di iniziative che non si spiegano esclusivamente con motivazioni opportunistiche o di tipo commerciale ma che



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

rivelano come la scuola cerchi di soddisfare bisogni formativi emergenti nella società italiana in un quadro di carenza normativa. In questo contesto merita considerazione anche la cosiddetta opzione "Sportivo" del Liceo della Comunicazione, attivata esclusivamente presso istituti scolastici paritari (32 sezioni).

L'esigenza di ricondurre a norma il diffuso fenomeno delle "esperienze" finalizzate all'incremento della cultura sportiva nella scuola tiene ovviamente conto delle sollecitazioni pervenute in tal senso dal CONI.

La sezione ad indirizzo sportivo

La definizione del quadro di riferimento normativo per l'organizzazione della sezione a indirizzo sportivo si configura pertanto come doverosa risposta dell'Amministrazione alle sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola e dal mondo sportivo. Si tratta, in primo luogo, di rendere disponibile per le scuole un impianto curricolare ben definito a fronte di progetti frammentari e per lo più autoreferenziali. In effetti, le scuole hanno sinora innestato il cosiddetto "indirizzo sportivo" su percorsi ordinamentali o sperimentali assai diversi tra loro e caratterizzati da distinte e specifiche finalità formative. Gli "indirizzi sportivi" sono stati di volta in volta impiantati sui percorsi del liceo classico, del liceo scientifico, dell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico, dell'istituto tecnico commerciale o industriale, dell'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, e così via. La difficoltà di potenziare nella conveniente misura gli insegnamenti collegati all'educazione fisica e sportiva ha poi prodotto interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri. In secondo luogo, devono essere predisposte apposite indicazioni nazionali per gli insegnamenti specifici dell'indirizzo sportivo (come *Diritto ed economia dello sport*). Occorre altresì integrare le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lett. a) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 con gli elementi specifici dell'indirizzo sportivo. In effetti, tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare "curvatura" degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento, cioè il percorso del liceo scientifico.

A questo proposito, occorre rilevare che la sezione ad indirizzo sportivo è prevista dall'articolo 3, comma 2 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89. Si tratta dunque di un percorso liceale. Ciò esclude la possibilità di impiantare la sezione su percorsi non liceali. In effetti, la sezione ad indirizzo sportivo non si configura né come un liceo che si aggiunga alle sei tipologie liceali previste dall'articolo 3, comma 1 del citato d.P.R. n. 89/2010 né come un mero raggruppamento di discipline che potenzialmente integri ciascuno dei diversi percorsi liceali. In effetti, la parte specifica dell'indirizzo sportivo (costituita dagli insegnamenti di educazione fisica e sportiva nonché di *Diritto ed economia dello sport*) raggiunge le sue finalità solo a patto di coniugarsi con insegnamenti liceali specifici e funzionali. Nella fattispecie, trattasi di insegnamenti che, pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali. La sezione ad indirizzo sportivo si presenta perciò come una sezione del liceo scientifico. Ovviamente, la sezione può



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

essere attivata in qualsiasi istituto scolastico (liceo, istituto tecnico, istituto professionale, istituto di istruzione secondaria superiore, ecc.) a patto che esso disponga di impianti, laboratori ed attrezzature adeguate. Non è infatti necessario che nell'istituto sia attivato il percorso del liceo scientifico e/o dell'opzione Scienze applicate.

Il Piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo presenta un numero contenuto di insegnamenti. Analogamente alla opzione Scienze applicate non prevede l'insegnamento obbligatorio del latino. Rispetto al liceo scientifico si caratterizza per il potenziamento dell'insegnamento di *Scienze motorie e sportive* e per l'introduzione dell'insegnamento di *Discipline sportive*, nell'ambito del quale lo studente approfondisce la teoria e la pratica di numerosi sport. La scelta degli sport da studiare e praticare è rimessa all'istituzione scolastica che terrà conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie nonché delle esigenze del territorio. L'insegnamento di *Diritto ed economia dello sport*, specifico della sezione, è proposto in sostituzione di quello di *Disegno e storia dell'arte*. In effetti, il monte orario annuale della sezione è pari a quello del liceo scientifico, e prevede 891 ore annuali, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, nel primo biennio e 990 ore annuali, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno. È così escluso qualsiasi aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

La sezione ad indirizzo sportivo è aperta alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili. Non sono previste prove selettive di accesso. In effetti, la sezione non è finalizzata alla formazione scolastica di giovani che praticano sport a livello agonistico e sono magari impegnati in competizioni di rilievo nazionale o internazionale ma si rivolge agli studenti particolarmente interessati ai valori propri della cultura sportiva. Alla fine del percorso, questi studenti devono aver acquisito una cultura liceale specifica e funzionale agli approfondimenti mirati nel settore dell'educazione fisica e sportiva. Ovviamente, la sezione può essere frequentata anche da giovani che praticano lo sport a livello agonistico nell'ambito di competizioni nazionali e/o internazionali. Al riguardo, è appena il caso di far presente che, al fine di adeguare il percorso di studio ai bisogni formativi degli studenti, l'istituzione scolastica nella quale sia attivata la sezione ad indirizzo sportivo è tenuta ad adottare tutte le forme di flessibilità consentite dal regolamento di cui al d.P.R. n. 275/1999.

L'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nondimeno si ritiene che il numero delle sezioni da attivare nella fase di prima applicazione del regolamento nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa debba essere contenuto entro il numero delle province di ciascuna Regione. Ciò al fine di consentire un adeguato monitoraggio dei primi risultati dell'attivazione. Come si è detto sopra, le esperienze finora realizzate dalle scuole nel campo dell'indirizzo sportivo non sono state regolate da provvedimenti autorizzativi. Non si prevede, pertanto, la confluenza di percorsi sperimentali nella sezione ad indirizzo sportivo.

Si confida che la sezione ad indirizzo sportivo realizzi proficue collaborazioni con i soggetti associati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Paralimpico Italiano (CIP) o da essi riconosciuti. A tal fine si prevede che siano stipulate, nel quadro di linee programmatiche concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, intese a livello regionale con i comitati regionali del CONI e del CIP.

Presentazione dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento è costituito da 7 articoli, che delineano il quadro di riferimento dell'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, e dall'Allegato A, che ne forma parte integrante. Il suddetto Allegato contiene il Piano degli studi, i risultati di apprendimento particolari e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Il comma 1 precisa che il regolamento disciplina l'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 89/2010. Il comma 2 precisa che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche. Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate

L'articolo 2 definisce le finalità della sezione ad indirizzo sportivo. Il comma 1 individua le finalità educativo-formative del percorso. Il comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità. Il comma 3 prevede che la sezione ad indirizzo sportivo realizzi il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Detto profilo deve essere integrato con i risultati di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo. Nel comma 4 si prevede che i risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo siano riportati nell'Allegato A al regolamento.

L'articolo 3 definisce la configurazione della sezione ad indirizzo sportivo. Ai sensi del comma 1, la sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi i disabili. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Il comma 2 detta norme in materia di orario annuale. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali. Il comma 3 precisa che al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente. Il comma 4 stabilisce che il diploma rilasciato al superamento dell'esame di Stato consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il comma 5 stabilisce che in prima applicazione del regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possano essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

L'articolo 4 concerne gli strumenti e le misure operative. Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, siano realizzati accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare, per il sistema delle scuole statali, è prevista la stipula di convenzioni, a livello regionale, con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche concordate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede, infine, che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possano stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 6 concerne le verifiche periodiche. Ai sensi del comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

le iniziative del sistema scolastico di valutazione individuato dall'art. 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il sistema nazionale di valutazione si articola: a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI); c) nel corpo ispettivo. In tal senso l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone la soppressione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) a decorrere dal 1° settembre 2012 e il ripristino dalla medesima data dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare .

L'articolo 7 detta le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il comma 2 stabilisce che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel comma 3 viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.